

Imposta di bollo su fatture

Fatture soggette ad imposta di bollo

Sono **soggette** alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un **importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva**, quali:

- Le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito **oggettivo** o **soggettivo** (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- Le **fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972**, per mancanza del requisito territoriale;
- Le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (**articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972**);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate** alle **cessioni all'esportazione** (**articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972**), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e **prestazioni di servizi destinati a questi ultimi** (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
- le **fatture non imponibili per servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali (**articolo 9 D.P.R. 633/1972**, ad eccezione delle fatture relative a **servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci** (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- le operazioni **esenti** (**articolo 10 D.P.R. 633/1972**);
- le operazioni **escluse** (**articolo 15 D.P.R. 633/1972**);
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario**.

Termini versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Dal 1° gennaio 2020 sono cambiati i **termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, al fine di **semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti**: nel caso in cui gli importi dovuti **non superino il limite annuo di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con **due versamenti semestrali**, da effettuare rispettivamente **entro il 16 giugno** ed **entro il 16 dicembre di ciascun anno**.

Pertanto, **a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020**, se:

- **l'importo annuo non supera 1.000 euro**, il versamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: **16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno**;
- **l'importo annuo supera 1.000 euro**, i termini di versamento sono trimestrali, **entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre**, quindi 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l'ultimo trimestre.

Si ricorda che sulle fatture non elettroniche l'imposta di bollo continua ad essere cartacea.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.